



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.6.2008
COM(2008) 365 definitivo

2008/0117 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. .../.... DEL CONSIGLIO

che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

(Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio del 31 ottobre 1994 che istituisce un fondo di garanzia per le azione esterne³. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato I della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. .../.... DEL CONSIGLIO

del [...]

che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

considerando quanto segue:



- (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne³, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese⁴. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
-

↓ 2728/94 considerando (1)
(adattato)

- (2) Il bilancio generale \boxtimes dell'Unione europea \boxtimes è esposto a rischi finanziari in conseguenza delle garanzie a copertura di prestiti concessi a paesi terzi.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 89/2007 (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 1).

⁴ V. allegato I.

↓ 2728/94 considerando (2)
(adattato)

- (3) Il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha concluso che, per motivi di gestione prudentiale di bilancio e di disciplina finanziaria, è necessario creare un nuovo ambito finanziario e che a tal fine dovrebbe essere creato un fondo di garanzia a copertura dei rischi legati ai prestiti e alle garanzie su prestiti a paesi terzi o a favore di progetti realizzati in paesi terzi. ☒ Tale finalità può essere soddisfatta con l'☒ istituzione di un fondo di garanzia destinato a rimborsare direttamente i creditori ☒ delle Comunità ☒

↓ 2728/94 considerando (3) e
89/2007 considerando (3)
(adattato)

- (4) ☒ Conformemente all'☒ accordo interistituzionale ☒ tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁵, adottato il 17 maggio 2006, ☒, ☒ il finanziamento del fondo di garanzia è assicurato in quanto spesa obbligatoria del bilancio generale dell'Unione europea ☒.

↓ 2728/94 considerando (4)
(adattato)

- (5) ☒ Esistono ☒ meccanismi che consentono di far fronte a chiamate in garanzia e in particolare il ricorso provvisorio alla tesoreria, consentito dall'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. ☒ 1150/2000, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità⁶ ☒.

↓ 2728/94 considerando (5)

- (6) È opportuno costituire il fondo di garanzia mediante il versamento graduale di risorse. Successivamente, verranno ad esso accreditati gli interessi frutto degli investimenti delle risorse disponibili del fondo, nonché i rimborsi tardivi ottenuti dai debitori inadempienti per i quali il fondo è intervenuto fornendo garanzie.

↓ 2728/94 considerando (6)
(adattato)

- (7) ☒ L'esperienza acquisita dal funzionamento del fondo di garanzia indica che un coefficiente del 9% ☒ fra il fondo e gli impegni di capitale garantiti maggiorati degli interessi dovuti e non versati ☒ è ☒ sufficiente.

⁵ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁶ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

↓ 2728/94 considerando (7)
(adattato)

- (8) Dei versamenti al fondo di garanzia pari al 9% dell'importo di ogni operazione decisa appaiono sufficienti al raggiungimento dell'importo-obiettivo ritenuto sufficiente. Occorre definire le modalità secondo cui effettuare tali versamenti.
-

↓ 2728/94 considerando (8)
(adattato)

- (9) Se il fondo di garanzia supera l'importo-obiettivo, le somme in eccedenza sono accreditate al bilancio generale dell'Unione europea .
-

↓ 2728/94 considerando (9)
(adattato)

- (10) È opportuno affidare la gestione finanziaria del fondo di garanzia alla Banca europea per gli investimenti (in prosieguo la «BEI»). La gestione finanziaria del fondo è oggetto di controlli da parte della Corte dei conti, secondo procedure convenute dalla Corte dei conti, dalla Commissione e dalla BEI.
-

↓ 2273/2004 considerando (3)
(adattato)

- (11) Le Comunità hanno concesso prestiti e garantito prestiti accordati ai paesi in fase di adesione o relativi a progetti eseguiti in tali paesi. Tali prestiti e garanzie sono coperti dal fondo di garanzia e resteranno in corso o in vigore dopo la data dell'adesione. A decorrere da tale data essi non costituiranno più azioni esterne delle Comunità e dovranno pertanto essere coperti direttamente dal bilancio generale dell'Unione europea anziché dal fondo di garanzia.
-

↓ 89/2007 considerando (5)
(adattato)

- (12) Il fondo di garanzia copre le inadempienze su prestiti erogati dalla BEI per i quali le Comunità forniscono una garanzia a titolo del mandato esterno della BEI. Inoltre, in linea con il mandato esterno della BEI entrato in vigore il 1° febbraio 2007, il fondo dovrebbe anche coprire le inadempienze sulle garanzie di prestito emesse dalla BEI per le quali le Comunità forniscono una garanzia.
-

↓ 2728/94 considerando (10)

- (13) I trattati non prevedono per l'adozione del presente regolamento poteri diversi da quelli dell'articolo 308 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato CEEA,

↓ 2728/94

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

↓ 89/2007 art. 1, punto 1
(adattato)

È istituito un fondo di garanzia, di seguito denominato «fondo», le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori ☒ delle Comunità ☒ in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito ☒ dalle stesse ☒ o di una garanzia di prestito emessa dalla Banca europea per gli Investimenti ☒, in prosieguo «la BEI», ☒ per la quale ☒ le Comunità forniscono ☒ una garanzia.

↓ 2728/94

Le operazioni di prestito e di garanzia di cui al primo comma, in prosieguo denominate «operazioni», sono quelle realizzate a favore di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti situati in paesi terzi.

↓ 2273/2004 art. 1, punto 1

Tutte le operazioni realizzate a beneficio di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in un paese terzo esulano dal campo di applicazione del presente regolamento a decorrere dalla data in cui tale paese aderisce all'Unione europea.

↓ 2728/94

Articolo 2

Il fondo è alimentato:

↓ 89/2007 art. 1, punto 2

– da un versamento annuale del bilancio generale dell'Unione europea conformemente agli articoli 5 e 6;

↓ 2728/94

– dagli interessi prodotti dagli investimenti finanziari delle disponibilità del fondo;

– dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti, quando il fondo sia stato chiamato in garanzia.

Articolo 3

L'importo del fondo deve raggiungere un livello adeguato, in prosieguo denominato «importo-obiettivo».

↓ 1149/1999 art. 1, punto 1
(adattato)

L'importo-obiettivo viene fissato al 9% dell'insieme degli impegni di capitale in corso ☒ delle Comunità ☒ derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi dovuti e non versati.

↓ 89/2007 art. 1, punto 3

Sulla base della differenza alla fine dell'anno “n-1” tra l'importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all'inizio dell'anno “n”, l'eventuale eccedenza viene accreditata con un'unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell'Unione europea dell'anno “n+1”.

↓ 2273/2004 art. 1, punto 2

Articolo 4

A seguito dell'adesione di un nuovo Stato membro all'Unione europea, l'importo-obiettivo è ridotto di un importo calcolato sulla base delle operazioni di cui all'articolo 1, terzo comma.

Per calcolare l'importo della riduzione, la percentuale di cui all'articolo 3, secondo comma, vigente alla data dell'adesione, è applicata all'importo delle operazioni in corso a tale data.

L'eccedenza viene accreditata a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell'Unione europea.

↓ 89/2007 art. 1, punto 4

Articolo 5

Sulla base della differenza alla fine dell'anno “n-1” tra l'importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all'inizio dell'anno “n”, l'importo della dotazione richiesta viene versato dal bilancio generale dell'Unione europea al fondo con un'unica operazione nell'anno “n+1”.

Articolo 6

1. Se, a seguito di una o più inadempienze, le chiamate in garanzia durante l'anno "n-1" superano i 100 milioni di EUR, l'importo eccedente i 100 milioni di EUR viene riversato al fondo in quote annuali che decorrono dall'anno "n+1" e continuano negli anni seguenti fino al rimborso completo ("meccanismo di lisciatura"). Il volume della quota annuale corrisponde al più basso tra i due importi seguenti:

- 100 milioni di EUR, o
- il residuo importo dovuto in base al meccanismo di lisciatura.

Qualsiasi importo derivante dall'attivazione di garanzie negli anni precedenti all'anno "n-1" che non sia stato rimborsato integralmente a causa del meccanismo di lisciatura è rimborsato prima dell'attuazione del meccanismo di lisciatura in caso di inadempienze avvenute nell'anno "n-1" o negli anni successivi. Tali importi residui continuano a essere detratti dall'importo massimo annuale da recuperare dal bilancio generale dell'Unione europea a titolo del meccanismo di lisciatura finché la totalità dell'importo non sarà stata riversata al fondo.

2. I calcoli basati sul meccanismo di lisciatura vengono effettuati separatamente dai calcoli di cui all'articolo 3, terzo comma e all'articolo 5. Tuttavia, entrambi danno luogo congiuntamente a un unico trasferimento annuale. Gli importi che devono essere versati dal bilancio generale dell'Unione europea al fondo nel quadro del meccanismo di lisciatura sono considerati come attivi netti del fondo ai fini dei calcoli di cui agli articoli 3 e 5.

3. Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto dell'80% dell'importo-obiettivo, la Commissione ne informa l'autorità di bilancio.

4. Se, a causa delle chiamate in garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto del 70% dell'importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali che possono rendersi necessarie per ricostituire il fondo.

Articolo 7

La Commissione affida la gestione finanziaria del Fondo alla BEI nell'ambito di un mandato a nome ☒ delle Comunità ☒.

↓ 2728/94
→₁ 2273/2004 art. 1, punto 3

Articolo 8

La Commissione presenta, entro il →₁ 31 maggio ← dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla situazione del fondo e la sua gestione nel corso dell'esercizio precedente.

↓ 2728/94 (adattato)

Articolo 9

Il conto di gestione e il bilancio finanziario del fondo sono annessi al conto di gestione e al bilancio finanziario ☒ delle Comunità ☒.

↓

Articolo 10

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

↓ 2728/94 (adattato)

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]



ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

| | |
|---|------------------------------------|
| Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio | (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1) |
| Regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 del Consiglio | (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1) |
| Regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 del Consiglio | (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28) |
| Regolamento (CE, Euratom) n. 89/2007 del Consiglio | (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 1) |

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 | Presente decisione |
|--------------------------------------|--------------------|
| Articoli 1, 2 e 3 | Articoli 1, 2 e 3 |
| Articolo 3bis | Articolo 4 |
| Articolo 4 | Articolo 5 |
| Articolo 5 | Articolo 6 |
| Articolo 6 | Articolo 7 |
| Articolo 7 | Articolo 8 |
| Articolo 8 | Articolo 9 |
| Articolo 9 | – |
| – | Articolo 10 |
| Articolo 10, primo paragrafo | Articolo 11 |
| Articolo 10, secondo paragrafo | – |
| – | Allegato I |
| – | Allegato II |